



COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
SETTORE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

***BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2023***

(ex art.11 della Legge n. 431 /98 e ss. mm. e ii.)

Vista L. 431/98 che, all'articolo 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i criteri minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;

Vista la Deliberazione di G. R. n. 29/5 del 08.09.2023, recante i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2023;

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando sono aperti, **per l'anno 2023** i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione al netto degli oneri accessori, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, comma 3°, della Legge n. 431 del 1998 e s.m.i..

Art. 1 – Destinatari.

Destinatari del suddetto procedimento sono:

- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Posada.

Il contratto deve:

- essere regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della

domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2023.

Per i cittadini immigrati, non comunitari, è necessario inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso.
Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- coloro che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 - Requisiti di carattere economico.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A) Isee corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 14.657,24 per l'anno 2023, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B) Isee corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.744,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 3 – Modalità di determinazione del contributo.

L'entità del contributo viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo, non può in ogni modo essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e a € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B.

Art.4 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

I contributi di cui alla L n. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito / pensione di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. Non sono ammessi al contributo ai sensi della L n. 431/98 gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/ pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente, pertanto, l'utente che percepisce il reddito/ pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

Art. 5 - Documentazione da allegare.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 /200, fatta eccezione dei seguenti documenti che vanno allegati alla domanda:

- copia del contratto di locazione;
- copia della ricevuta di pagamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- copia ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità;
- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- per gli immigrati extracomunitari copia del permesso di soggiorno;

Art. 6 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione dell'elenco e pertanto escluse.

Entro il termine di 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva. L'elenco definitivo degli aventi diritto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione o, in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, della dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo del canone di locazione.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.

In caso di morosità e di conseguente impossibilità di presentazione delle ricevute mensili di pagamento, il Comune procederà all'erogazione del contributo direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, mediante acquisizione di apposita dichiarazione da parte del proprietario dell'immobile, sottoscritta da locatore e conduttore.

Art.8 - Modalità di ripartizione del Fondo.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, i contributi erogati saranno ripartiti in maniera proporzionale fra tutti i richiedenti.

Art. 9 - Termini di presentazione della domanda.

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato alla data del **10/11/2023**. Le istanze presentate oltre tale data saranno dichiarate inammissibili.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune scaricabili dal sito internet istituzionale: www.comune.posada.nu.it o reperibili presso lo sportello accoglienza del Comune.

Le istanze debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere presentate entro i termini presso:

- Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;
- via mail all'indirizzo: info@comune.posada.nu.it o spedita tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale accettante).

Art. 11 – Cause di esclusione.

Le domande pervenute oltre il termine o ad indirizzo email differente da quello indicato non saranno prese in esame. Sono altresì escluse le domande prive della dovuta compilazione nelle sue parti, non debitamente sottoscritte, e/o incomplete nel numero di pagine.

L'assenza di uno degli allegati potrà essere integrato secondo i tempi e le modalità indicate dall'ufficio pena la decadenza.

Art. 12 - Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata verificando i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria

Art. 13 - Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Cinzia Murru.

Art 14 – Pubblicità.

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Posada e nella home page del sito istituzionale.

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016.

Il Comune di Posada in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-

attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Art.16 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla L. n. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08.09.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Assessore Lucialba Meloni